TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 20-bis t.u.i.r.

Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g). I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Titolo	I — Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi/art-20-bis-redditi-dei-soci-delle-societa-personali-in-caso-di-recesso/versione/50

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it